

**ACCORDO AZIENDALE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DEL-L'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI CREDITO COOPERATIVO (di seguito indicato anche come "Fondo di Solidarietà" ovvero "Fondo").**

Il giorno 8 Settembre 2014,

in Roma, nei locali della sede della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna.

Si sono incontrati

**Banca di Credito Cooperativo di Roma, Soc Coop. a r.l.**, rappresentata dal Direttore delle Risorse Umane Ing. Giuliano Pelagalli, di seguito indicata come BCC Roma

NONCHE'

**Banca Della Tuscia Credito Cooperativo Soc. Coop.**, rappresentata dal Presidente Dott. Franco Rossi, con il Direttore Generale Sig. Maurizio Rossi, di seguito indicata come BCC Tuscia

Entrambe assistite dalla **Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna, (FEDERLUS)** rappresentata dal Presidente del Collegio Sindacale, Mario Guerrini, con l'assistenza del Prof. Avv. Felice Testa

E

Gli Organismi locali di

**FISAC/CGIL**, rappresentata da: Fabrizio Petrolini

NONCHE'

la **R.S.A. costituite** presso la BCC Roma nell'ambito di **FISAC/CGIL**, rappresentata da Michele Manzione, Roberto Riccardini

La FISAC/CGIL non ha R.S.A. costituita presso la BCC della Tuscia

**Premesse**

Il giorno 26 Giugno 2014 le parti, come in epigrafe evidenziate e rappresentate, hanno avviato gli incontri nell'ambito dello svolgimento della procedura di cui all'art. 22, parte seconda e parte terza per dar corso ad esame congiunto dell'informativa già inviata dalla BCC Roma e dalla BCC Tuscia, per il tramite della Federazione, alle OO.SS. ed alle RR.SS.AA. costituite presso le due Aziende innanzi nominate avente ad oggetto il progetto di fusione per incorporazione della BCC Tuscia in BCC Roma, che, con effetti dal 1 gennaio 2015 diviene definitivo, previa delibera delle Assemblee competenti.

Nella citata informativa venivano illustrati i motivi del programmato trasferimento di azienda che si realizza attraverso fusione per incorporazione, le conseguenze giuridiche economiche e sociali per i lavoratori, le misure previste nei confronti dei lavoratori stessi.

Nel corso dell'incontro del 26 giugno e del successivo del 10 luglio le BCC, chiarivano che all'attuazione del processo di acquisizione e di riposizionamento strategico relativo alla fusione in

Il sopraesteso verbale si compone di n. 8 pagine compresa la presente

BCC Roma, è operativamente connessa, anche in via propedeutica al processo stesso, l'opportunità di individuare soluzioni, anche attraverso le prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà del personale delle BCC secondo le regole tempo per tempo vigenti, considerando come necessari ed indispensabili alla buona riuscita del progetto ed all'utilità dello stesso i vantaggi economici che a medio termine sono consentiti dal ricorso a dette prestazioni per il personale in possesso dei requisiti di accesso alle stesse.

Nel corso degli incontri citati le BCC fornivano, inoltre, agli Organismi sindacali intervenuti, i chiarimenti da questi richiesti in ordine ai contenuti dell'informativa e in particolare su quelli riguardanti le esigenze di riqualificazione professionale strategica del personale della BCC della Toscana, le prospettive di eccedenza di personale, i profili di gestione delle ricadute sulla mobilità territoriale delle risorse coinvolte; gli Organismi formulavano alle BCC specifiche richieste di trattamento normativo ed economico per il personale interessato dal processo sulle quali le BCC si riservavano di rappresentare la propria valutazione.

Come già indicato nell'informativa congiunta come sopra inviata, le BCC ribadiscono la necessità di un ridimensionamento dell'organico quantificato complessivamente in 34 unità e si rendono disponibili a procedere per il periodo decorrente dalla data odierna e fino al 31.12.2018, alla gestione degli esuberanti attraverso l'utilizzo di una procedura di esodo che preveda la collocazione al Fondo di Solidarietà citato, con il ricorso alle prestazioni straordinarie, sia per coloro che risultino già in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata, sia per coloro che, nell'arco temporale sopra indicato, risultino in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo in parola.

L'incontro del 10 luglio veniva poi aggiornato all'incontro odierno nell'ambito del quale la BCC Roma si è impegnata a svolgere, nell'ambito degli obblighi di formazione continua del personale di cui al c.c.n.l. 21.12.2012, specifici percorsi di aggiornamento/adeguamento professionale per il personale della BCC Toscana che passerà alle dipendenze della BCC Roma nell'ambito del processo di fusione al fine di consentire una quanto più rapida possibile integrazione fra le due compagini del personale anche sotto il profilo delle competenze professionali.

La BCC Roma si è impegnata, altresì, a valutare, compatibilmente con le esigenze aziendali, eventuali richieste di trasferimento del personale della BCC Toscana verso i territori della provincia di Roma, nonché analoghe richieste del proprio personale verso i territori della provincia di Viterbo, fermo restando che dopo la fusione BCC Roma, compatibilmente con le esigenze di servizio, cercherà di ricollocare il personale attualmente dipendente della BCC Toscana nei territori di competenza della BCC Roma post-fusione della provincia di Viterbo e dell'Area di Civitavecchia.

Dopo ampia discussione sul progetto di fusione per incorporazione e sulle ricadute che la prevista attuazione dello stesso avrà sulle condizioni di lavoro del personale interessato, le OO.SS. e le RR.SS.AA. intervenute dichiarano di aver ricevuto risposta, in maniera utile al confronto ed esauriente, a tutte le richieste di chiarimento intervenute; le parti ritengono, ed in tal senso concordano, di aver concluso positivamente l'esperimento della procedura di cui alla richiamata norma contrattuale considerando come la stessa assorba, negli effetti, le previsioni di cui all'art. 47 L. 428/1990, ciò anche con riguardo alle modalità ed alle tempistiche del confronto e con la sottoscrizione del presente verbale di accordo intendono sanare ogni eventuale irrivalenza della procedura menzionata.

Le parti, dunque, rinviando, comunque, ad eventuali successivi momenti di confronto, nell'ambito

delle procedure di legge e di contratto previste, la valutazione di esigenze organizzative che dovessero ulteriormente emergere, successivamente alla prospettata acquisizione, nelle successive fasi di avvio della nuova struttura organizzativa, si danno reciprocamente atto che dall'attuazione del processo di acquisizione, allo stato, non emergono ricadute sui livelli occupazionali della BCC ulteriori e diverse da quelle previste dal presente verbale, anche considerando altre misure di contrasto al decremento dei livelli occupazionali, dopo attenta ed esaustiva valutazione, non risultano compatibili con il progetto di fusione e, dunque, non sono praticabili.

Ciò premesso le parti,

- vista la legge 23 dicembre 1996, n.662, art. 2 comma 28
- visto il D.M. 27 novembre 1997, n.447;
- visto il Decreto Interministeriale n. 157 del 28 aprile 2000, pubblicato sulla G.U. n. 139 del 16 giugno 2000 e sue successive modificazioni;
- vista la Circolare INPS n. 194 del 22 novembre 2000;
- viste le deliberazioni del Comitato Amministratore del Fondo n. 3 del 7 novembre 2001 e n. 7 del 17.12.2003;
- visto l'Accordo collettivo del 21.3.2001 riguardante l'accesso volontario alle prestazioni straordinarie del Fondo;
- vista la nota del Ministero del Lavoro n. 40/0009312 del 12.3.2014 ed il Messaggio INPS n. 4250 del 23.4.2014 relativi alla gestione del periodo transitorio dei Fondi di Solidarietà che non avessero ancora completato l'iter di recepimento in D.M. degli accordi di adeguamento dei Regolamenti alle previsioni di cui all'art. 3 della l. 92/2012;
- visto l'accordo collettivo nazionale del 30.10.2013 per l'adeguamento del Fondo di Solidarietà per il personale delle BCC/CRA alle previsioni della l. 92/2012;
- visto l'art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri Direttivi, e per il Personale delle Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 21 dicembre 2012
- visto l'art. 53 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 22 maggio 2008;

#### **convengono quanto segue**

**1.** Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

I dipendenti della BCC della Tuscia passeranno senza soluzione di continuità. I rapporti di lavoro part-time in essere presso BCC Tuscia saranno mantenuti. Gli *ad personam* continueranno ad essere percepiti secondo le modalità previste in BCC della Tuscia. Le parti verificheranno, in apposito incontro da farsi entro la data del 31 dicembre 2014, le eventuali ferie arretrate e le ore in Banca delle Ore maturate e non usufruite.

2. La BCC Roma e la BCC Tuscia ricorreranno alle procedure previste nel Regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo (D.M. 157/2000 e successive modificazioni, ivi compresi gli accordi di adeguamento alla l. 92/2012, qual è l'Accordo nazionale di Categoria del 30.10.2013, per come verranno recepiti nell'atteso Decreto Interministeriale di adeguamento), affinché il Fondo stesso provveda, in via straordinaria, ai sensi e per gli effetti del Decreto Interministeriale n. 157 del 28 aprile 2000, art. 5 punto B (ovvero ai sensi del Decreto Interministeriale che recepirà l'accordo 30.10.2013 di adeguamento), all'erogazione, nelle forme previste dal Fondo, di assegni straordinari per il sostegno al reddito nei confronti dei dipendenti in esodo secondo quanto convenuto ai successivi punti 5.a, 5.b, 5.c.

3. Il programma di esodo dei dipendenti in esubero verrà realizzato, in relazione alle fasi di attuazione delle modifiche organizzative aziendali, nell'arco del periodo decorrente dalla data odierna e fino al 31.12.2018.

4. La riduzione degli esuberanti del personale verrà attuata nel seguente modo:

4.a. in una prima fase, ciascuna delle BCC provvederà a comunicare a tutto il proprio personale (Dirigenti, Quadri Direttivi, Aree Professionali di ogni ordine e grado) i contenuti del presente accordo; successivamente, ed in base ai dati ricevuti dall'interessato relativi alla propria posizione contributiva obbligatoria (c.d. "Ecocert"), verificate le condizioni, informerà direttamente il personale anzidetto, in via indicativa e senza valore di certificazione, sul possesso, alla data di sottoscrizione del presente accordo, dei requisiti per la pensione a carico della gestione I.V.S./INPS oppure sul possesso di requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà o che li matureranno entro il 31.12.2018, nonché i relativi conteggi dell'eventuale assegno straordinario comprensivi degli incentivi previsti.

Una prima informativa dovrà essere resa, a consuntivo, entro il 30 giugno 2015, anche alle OO. SS. firmatarie del presente accordo e dovrà riguardare il numero complessivo conosciuto degli aventi diritto al pensionamento o alle prestazioni straordinarie del Fondo.

4.b. concorrono al raggiungimento dell'obiettivo prefissato della quota complessivamente considerata di 34 esodi tutte le cessazioni di rapporti di lavoro finalizzate all'accesso alla pensione di vecchiaia/vecchiaia anticipata oppure all'accesso alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito erogate dal Fondo, ovvero a seguito di risoluzioni consensuali dei relativi contratti di lavoro con il personale non già in possesso dei requisiti soggettivi per i trattamenti pensionistici citati.

Ove il numero di richieste di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo nell'arco di vigenza dell'accordo fosse superiore al numero di esodi (34) realizzati ai sensi del precedente comma, le parti si incontreranno per valutare l'estensione del presente accordo anche rispetto a dette ulteriori richieste.

5.a. nei confronti del personale che abbia già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, ovvero di vecchia anticipata a carico IVS/INPS che rassegnerà le proprie dimissioni dalla data di sottoscrizione del presente accordo e fino al 30.11.2014, le BCC si impegnano a riconoscere un incentivo all'esodo pari a 5 (cinque) mensilità lorde.

5.b. nei confronti del personale che abbia già maturato i requisiti soggettivi di accesso alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito fornite dal Fondo, e che accetterà per iscritto mediante raccomandata a mani - entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. di recepimento dell'Accordo nazionale del 30.10.2013 per l'adeguamento del Fondo di Solidarietà delle BCC alle

previsioni della l. 92/2012 - la risoluzione del rapporto di lavoro per accedere su base volontaria a dette prestazioni, le BCC si impegnano nei seguenti termini:

- applicazione delle condizioni bancarie riservate al personale in servizio per il periodo di permanenza al fondo di solidarietà;
- mantenimento dell'iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale del dipendente interessato dall'esodo con totale onere contributivo a carico dell'Azienda per il periodo di permanenza al fondo di solidarietà;
- mantenimento dell'iscrizione al Fondo Pensione Nazionale con permanenza dell'obbligo di contribuzione del datore di lavoro per la quota di sua competenza ai sensi delle attuali norme contrattuali e regolamentari di riferimento, ovvero, a scelta del lavoratore interessato, il riconoscimento, a titolo di incentivo all'esodo, di un importo lordo complessivo, a ciascuno spettante, per il periodo di permanenza al Fondo di solidarietà, pari alla misura prevista a carico dell'Azienda dei contributi al Fondo Pensione Nazionale;
- riconoscimento di un ulteriore incentivo all'esodo, da corrispondersi, a scelta del dipendente, o in un'unica soluzione insieme ai trattamenti di fine rapporto, ovvero, per il periodo di erogazione dell'assegno straordinario del Fondo di Solidarietà, consistente in una somma lorda, ripartita su base mensile, calcolata, in ragione del sistema di calcolo (Contributivo e Misto) della pensione a carico degli Enti di previdenza obbligatoria, come segue:
  1. sistema contributivo: 40% della differenza lorda fra la retribuzione annuale lorda (RAL) escluso il premio di risultato e l'ammontare lordo dell'assegno straordinario prestato dal Fondo;
  2. sistema misto per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995: 30% della differenza lorda fra la retribuzione annuale lorda (RAL) escluso il premio di risultato e l'ammontare lordo dell'assegno straordinario prestato dal Fondo;
  3. sistema misto per i lavoratori con anzianità contributiva superiore a 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995: 20% della differenza lorda fra la retribuzione annuale lorda (RAL) escluso il premio di risultato e l'ammontare lordo dell'assegno straordinario prestato dal Fondo;

5.c. nei confronti del personale non in possesso dei requisiti soggettivi per i trattamenti pensionistici di cui al precedente punto 5.a né dei requisiti di cui al precedente punto 5.b. che, entro i 90 giorni antecedenti la maturazione dei requisiti di accesso al Fondo, formulerà al proprio datore di lavoro, per iscritto e mediante raccomandata a mani, promessa unilaterale di accettare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro finalizzata ad accedere, su base volontaria, alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, al momento in cui ne avrà diritto in relazione ai requisiti minimi di pensione (di vecchiaia o di vecchia anticipata) a carico INPS ed escludendo a tal fine ogni opzione di prosecuzione del rapporto di lavoro, le BCC datrici di lavoro, ciascuna per quanto di propria competenza, laddove la risoluzione del rapporto non intervenga oltre la maturazione dei predetti requisiti, ovvero oltre 30 giorni successivi alla pubblicazione del D.M. di cui al precedente punto 5.b) si impegnano nei seguenti termini:

- applicazione delle condizioni bancarie riservate al personale in servizio per il periodo di permanenza al fondo di solidarietà;
- mantenimento dell'iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale del dipendente interessato dall'esodo con totale onere contributivo a carico dell'Azienda per il periodo di permanenza al fondo di solidarietà;
- mantenimento dell'iscrizione al Fondo Pensione Nazionale con permanenza dell'obbligo di

contribuzione del datore di lavoro per la quota di sua competenza ai sensi delle attuali norme contrattuali e regolamentari di riferimento, ovvero, a scelta del lavoratore interessato, il riconoscimento, a titolo di incentivo all'esodo, di un importo lordo complessivo, a ciascuno spettante, per il periodo di permanenza al Fondo di solidarietà, pari alla misura prevista a carico dell'Azienda dei contributi al Fondo Pensione Nazionale;

- riconoscimento di un ulteriore incentivo all'esodo, da corrisponderci, a scelta del dipendente, o in un'unica soluzione insieme ai trattamenti di fine rapporto, ovvero, per il periodo di erogazione dell'assegno straordinario del Fondo di Solidarietà, consistente in una somma lorda, ripartita su base mensile, calcolata, in ragione del sistema di calcolo (Contributivo, Misto) della pensione a carico degli Enti di previdenza obbligatoria, come segue:
  1. sistema contributivo: 40% della differenza lorda fra la retribuzione annuale lorda (RAL) escluso il premio di risultato e l'ammontare lordo dell'assegno straordinario prestato dal Fondo;
  2. sistema misto per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995: 30% della differenza lorda fra la retribuzione annuale lorda (RAL) escluso il premio di risultato e l'ammontare lordo dell'assegno straordinario prestato dal Fondo;
  3. sistema misto per i lavoratori con anzianità contributiva superiore a 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995: 20% della differenza lorda fra la retribuzione annuale lorda (RAL) escluso il premio di risultato e l'ammontare lordo dell'assegno straordinario prestato dal Fondo;

5.d. Le provvidenze di cui ai punti precedenti verranno riconosciute e/o erogate previa sottoscrizione di un accordo transattivo ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, cod. civ.

6. Nei confronti del personale che accetterà la risoluzione del rapporto di lavoro per accedere su base volontaria alla pensione di vecchiaia/vecchiaia anticipata oppure al Fondo di solidarietà oltre i termini di cui ai punti precedenti, le BCC non riconosceranno incentivi né altre agevolazioni.

7. Le parti firmatarie del presente accordo confermano la volontà di procedere a verifiche periodiche, con cadenza almeno ogni 12 mesi, inerenti l'attuazione del programma di esodo dei 34 dipendenti, nonché della collocazione territoriale e professionale del personale attualmente dipendente dalla BCC Tuscia, anche alla luce di eventuali azioni che le BCC verranno chiamate a porre in essere a salvaguardia dei depositanti, dell'occupazione, dei valori della cooperazione in relazione a crisi verificatesi nel Movimento successivamente alla data di apertura della presente procedura.

8. Le parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, convengono che la BCC di Roma ricorra alle procedure previste nel Regolamento attuativo del Fondo affinché lo stesso provveda, in via ordinaria, al finanziamento dei programmi formativi del personale.

9. Il piano di intervento formativo (nel prosieguo per brevità indicato anche come il "piano") oggetto del presente accordo è idoneo a supportare il processo di riorganizzazione aziendale conseguente alla incorporazione della BCC Tuscia ed è funzionale allo stesso; detto piano viene di seguito descritto nei suoi elementi essenziali ai fini dell'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo:

9.a il piano è destinato alle risorse addette a tutte le strutture aziendali giacché il processo di fusione per incorporazione fra le due Banche ha effetti sull'intera articolazione delle strutture aziendali;

9.b il piano, dunque, è destinato a n. 1163 dipendenti dell'Azienda e sviluppa un costo per ore di lavoro delle risorse formate pari ad € 1.115.007,00;

9.c il piano viene realizzato nel periodo 1.1.2015 - 31.12.2015;

9.d il piano è articolato su n. 6 aree di intervento formativo così individuate:

Sicurezza e Gestione emergenze

Assicurazioni

Crediti

Finanza

Commerciale

Controlli

Manageriale / Comportamentale

Sistemi di pagamento

Normativa

Resta inteso che laddove emergano nuove esigenze formative legate a novità normative, ovvero a esigenze di mercato e/o di sviluppo gli argomenti ed i programmi dei corsi relativi alle materie sopra indicate potranno essere implementati e/o modificati.

10. La formazione prevista in attuazione del piano concorre all'assolvimento degli obblighi di offerta formativa, nonché allo sviluppo professionale e di carriera dei dipendenti destinatari del progetto formativo così come previsto all'art. 63 del c.c.n.l. 21.12.2012.

Le parti firmatarie del presente accordo confermano la volontà di procedere a verifiche periodiche (Luglio 2015 e Gennaio 2016), inerenti l'attuazione del piano formativo di cui ai punti precedenti.

11. Il presente atto costituisce espressa richiesta avanzata dalle parti, ciascuna di propria spettanza e competenza, al Fondo di solidarietà di porre in essere gli interventi nel presente atto stesso indicati. Il tutto ai sensi e per gli effetti di tutte le norme di legge, di regolamento, di tutte le circolari, di tutti gli accordi e contratti visti nelle premesse, nonché di ogni e qualsiasi altro atto normativo e/o amministrativo e/o negoziale avente comunque attinenza alla richiesta ed alla materia in oggetto.

Il presente accordo deve intendersi vigente presso la BCC Roma anche quando successivamente alla definitiva operatività del processo di fusione la BCC Tuscia sarà stata incorporata, con ciò chiarendo la legittimazione di BCC Roma ad attivarsi per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà anche dopo la data del 1.1.2015 per il raggiungimento dell'obiettivo di 34 unità di cui sopra.

12. Qualora dovessero intervenire modifiche legislative dei requisiti di accesso alla pensione AGO/IVS che possano determinare conseguenze sull'applicazione di quanto previsto nel presente accordo, le parti si impegnano a recepire quanto sarà stabilito in materia tra FEDERCASSE e le OO.SS.LL.

13. Quale ulteriore misura di contrasto al decremento dei livelli occupazionali, complessivamente considerati, la BCC di Roma, nell'arco del periodo di attuazione del complessivo piano di esodi di cui al presente accordo (34 unità), potrà procedere a nuove assunzioni di personale che consentano, complessivamente considerate, da un lato una riduzione prospettica del costo del lavoro attualmente sostenuto, dall'altro, e compatibilmente con le esigenze organizzative, di evitare decrementi dei livelli occupazionali.

Nel procedere a nuove assunzioni la BCC di Roma si impegna comunque a valutare prioritariamente la possibilità di trasformare a tempo indeterminato i contratti di lavoro subordinato cui comunque risulti apposto un termine finale, alle loro rispettive scadenze.

Roma, li 8 Settembre 2014.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI  
ROMA  
*Ing. Giuliano Pelagalli* nella qualità

---

FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI  
CREDITO COOPERATIVO  
DEL LAZIO, UMBRIA, SARDEGNA  
*Dott. Mario Guerrini*, nella qualità

---

BANCA DELLA TUSCIA CREDITO  
COOPERATIVO  
*Dott. Franco Rossi*  
nella qualità

---

Le Segreterie Regionali di

FISAC/CGIL

---

La R.S.A. costituite in BCC di Roma nell'ambito di

FISAC/CGIL

---